



## PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Dal 1° gennaio 2020, per dare prova della cessione intracomunitaria, il contribuente potrà disporre di una nuova **presunzione legale** che gli consentirà, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l'onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto, l'operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all'articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.

Il non rispetto delle condizioni imposte dalla disposizione non comporta automaticamente la tassazione della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente. Il cedente, infatti, in tale situazione non potrà utilizzare la presunzione legale, ma potrà sempre utilizzare ulteriori e consuete forme di prove per dimostrare che i beni sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione.

La norma distingue tra le cessioni che avvengono con il trasporto a cura del cedente e quelle che avvengono con il trasporto a cura del cessionario (EXW) per **dimostrare la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie** (art.41), in particolare:

a) **TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE**: il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso:

- di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui **al paragrafo 3, lettera a)\***, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente,

**oppure**

- il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui **al paragrafo 3, lettera a)\***, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui **al paragrafo 3, lettera b)\***, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b) **TRASPORTO A CURA DELL'ACQUIRENTE**: il venditore è in possesso di:

1) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

**e**

2) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui **al paragrafo 3, lettera a)\***, rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, **oppure uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a)\***, in combinazione con uno qualsiasi dei



singoli elementi di prova non contraddittori di cui al **paragrafo 3, lettera b)**\*, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

**L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto 1), entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione.**

<b>(*)</b>	
<b>Paragrafo 3 lettera a)</b>	
documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;	
<b>Paragrafo 3 lettera b):</b>	
i)	una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii)	documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.»

#### CMR

Ad oggi non è chiaro come si possa essere in possesso di “almeno due” dei documenti individuati dalla lett. a) del par. 3 in considerazione del fatto che attengono tipologie di trasporti diversi (ad es. CMR per il trasporto via “ruote”). Infatti, come si potrà avere due copie di CMR? Al riguardo l'Amministrazione finanziaria dovrà chiarire se il cedente dovrà essere in possesso ad esempio di due CMR, per meglio dire la propria copia e una copia della CMR del vettore ovvero cessionario.

#### FIRMA SU CMR

Non è chiaro di chi debba essere la firma sulla CMR (visto che il Regolamento tra i documenti riporta “lettera CMR riportante la firma” e non le firme). Considerato che la provenienza del documento deve essere di una parte diversa ed indipendente sia da chi riceve che da chi cede la merce, sembra ragionevole ritenere che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce. Conseguentemente risulta impossibile avere tale elemento di prova quando il trasporto sia curato con mezzi propri del cedente ovvero del cessionario. Sul punto si auspicano dei chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.



**Tabella riepilogativa**

<b>Trasporto effettuato da</b>	<b>Prove per le cessioni intracomunitarie con effetto 1.01.2020</b>
<b>Cedente (venditore)</b>	Due elementi di prova di cui alla lett. a) oppure un elemento di cui alla lett. a) e uno di cui alla lett. b).
<b>Cessionario (acquirente)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.</li><li>• Due elementi di prova di cui alla lett. a) oppure un elemento di cui alla lett. a) ed uno di cui alla lett. b). Elementi di prova di cui alla lett. a).</li></ul>

<i>Elementi di prova di cui alla lett. a)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documenti relativi al trasporto dei beni, ad esempio un documento o:<ul style="list-style-type: none"><li>- lettera CMR riportante la firma;</li><li>- polizza di carico;</li><li>- fattura di trasporto aereo;</li><li>-fattura emessa dallo spedizioniere.</li></ul></li></ul>
<i>Elementi di prova di cui alla lett. b)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni.</li><li>• Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.</li><li>• Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.</li></ul>



**POSSESSO DI DOCUMENTI ALTERNATIVI AL CMR**

Il possesso dei seguenti documenti di fatto consente di provare l'uscita della merce (ai fini delle cessioni intracomunitarie di beni):

- DDT con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore (trasportatore che può essere anche incaricato dal cessionario, per vendite effettuate franco fabbrica ovvero ex works);
- fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente;
- dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;
- fatture di vendita;
- incassi bancari delle stesse;
- modelli INTRASTAT;
- documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto concluso o scambio e-mail).

**Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.**